

N. R.G. /2020



TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
TERZA SEZIONE CIVILE
VERBALE DI UDIENZA "CARTOLARE"
DELLA CAUSA n. r.g. /2020

(ex art. 221, commi 2 e 4, D.L. 34/20 conv. con mod. in L. 77/2020 e
successiva proroga art. 1, comma 3 lett. a) e b) n.7, DL 125/2020)

| |
|-----------------------|
| TRIBUNALE DI BOLOGNA |
| 121 Sent. |
| 121 |
| DATA DEPOSITO MINUTA: |

tra

OPPONENTI

e

OPPOSTA

Oggi 27 aprile 2021 ad ore 12.30 innanzi al dott. Giuseppina Benenati, come da provvedimento del Presidente del Tribunale, si svolge l'udienza cd. "cartolare" secondo le modalità con contraddittorio unicamente scritto:

Per

22 BOLOGNA;

Per

Per

(l

Il Giudice, letti gli atti di causa e le note di trattazione scritta il cui contenuto si intende integralmente richiamato, preso atto delle precisate conclusioni delle parti, si ritira in camera di consiglio per deliberare ed uscitone alle ore 16.57, pronuncia sentenza ex art. 281 *sexies* c.p.c.

Il Giudice
dott. Giuseppina Benenati



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
TERZA SEZIONE CIVILE

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Giuseppina Benenati ha pronunciato *ex art. 281 sexies* c.p.c. la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. /2020 promossa da:

(C.F.), con il patrocinio dell'avv.

e dell'avv.

(

) VIA

; , elettivamente domiciliato in

74

BOLOGNA presso il difensore avv. |

(C.F.

), con il patrocinio dell'avv.

e dell'avv.

(

| ; , elettivamente domiciliato in

BOLOGNA presso il difensore avv. |

OPPONENTI

contro

(C.F.) con il patrocinio dell'avv.

e

dell'avv. |

(

) VIA

, elettivamente domiciliato in VIA

OPPOSTA

CONCLUSIONI

Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza.

Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione

Visto l'art. 132 c.p.c. (così come modificato dalla Legge 18 giugno 2009 n. 69) si ritiene di non dover redigere lo svolgimento del processo

ritenuta la legittimità processuale della motivazione c.d. per relationem (cfr., da ultimo, Cass. 3636/07), la cui ammissibilità - così come quella delle forme di motivazione c.d. indiretta - risulta oramai definitivamente codificata dall'art. 16 del D.Lgs. 5/03, recettivo degli orientamenti giurisprudenziali ricordati;

osservato che per consolidata giurisprudenza del S.C. il giudice, nel motivare "concisamente" la sentenza secondo i dettami di cui all'art. 118 disp. att. c.p.c., non è affatto tenuto ad esaminare

pagina 2 di 4

specificamente ed analiticamente tutte le questioni sollevate dalle parti, ben potendosi egli limitare alla trattazione delle sole questioni - di fatto e di diritto - "rilevanti ai fini della decisione" concretamente adottata;

che, in effetti, le restanti questioni non trattate non andranno necessariamente ritenute come "omesse" (per l'effetto dell'error in procedendo), ben potendo esse risultare semplicemente assorbite (ovvero superate) per incompatibilità logico - giuridica con quanto concretamente ritenuto provato dal giudicante; richiamato il contenuto assertivo della citazione;

OSSERVA

Con atto di citazione in opposizione gli opposenti e proponevano opposizione al decreto ingiuntivo eccependo: - il difetto di legittimazione attiva di ; - la nullità dell'obbligazione accessoria di garanzia e il decorso del termine di cui all'art. 1957 c.c.; - la mancata prova del credito e l'indeterminatezza della domanda; - l'illegittimità e l'indeterminatezza degli interessi.

La società si costituiva contestando gli assunti degli opposenti;

sul difetto di legittimazione attiva di

L'eccezione di carenza di legittimazione ad agire in capo alla cessionaria, appare del tutto infondata, atteso che parte opposta ha depositato copia dell'estratto dal portafoglio (cfr. doc.1 di parte opposta), allegato al contratto di cessione di crediti concluso con , con avviso pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 52 del 30 aprile 2016 (doc. 4).

Passando al merito, l'opposizione è fondata.

Va in primo luogo chiarito che la presente fase oppositiva è volta esclusivamente a verificare e confermare o meno, l'esistenza e/o la validità del credito posto a base della domanda di ingiunzione.


Il decreto ingiuntivo è, infatti, un accertamento anticipatorio con attitudine al giudicato, la cui opposizione apre un giudizio a cognizione piena caratterizzato dalle ordinarie regole processuali, anche riguardo al regime degli oneri di allegazione e probatori.

Il diritto del creditore opposto, convenuto solo in senso formale ma sostanzialmente attore, deve essere adeguatamente provato, indipendentemente dall'esistenza o persistenza dei presupposti di legge richiesti per l'emissione del decreto ingiuntivo, mentre il debitore opponente, solo formalmente attore ma sostanzialmente convenuto a tutti gli effetti, è tenuto a provare il fatto modificativo, impeditivo o estintivo dell'altrui pretesa.

Ne consegue che, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, il giudice è chiamato ad accertare il fondamento della pretesa avanzata dal presunto creditore e delle eccezioni sollevate dal presunto debitore e, ove ritenga all'esito provato il credito, deve accogliere la domanda, prescindendo da regolarità, sufficienza e validità degli elementi sulla cui base fu emessa l'ingiunzione (cfr. Cass. 6.5. 2013 n. 10503; 17.09.2013 n. 21169, 14.3.2013 n. 6550 richiamate in Tribunale di Roma sentenza n. 7446/2020).

Ciò posto, ritiene questo Tribunale che nel presente giudizio a cognizione piena la cessionaria opposta non abbia fornito la prova della propria pretesa creditoria, non avendo prodotto il contratto di finanziamento - con il relativo piano di pagamento rateale - e di apertura di conto corrente, conclusi e sottoscritti da (né per quanto riguarda quest'ultimo gli estratti conto integrali) e all'origine dell'esposizione debitoria e dalla coobbligata

Peraltro, va altresì sottolineato, come sia del tutto carente anche una chiara identificazione del rapporto contrattuale per cui è causa, rispetto al quale non è stato indicato nemmeno il momento di venuta ad esistenza di esso, mancando qualsiasi riferimento, sia all'interno del ricorso monitorio ma a maggior ragione negli atti di questo processo, alla data di sottoscrizione del richiamato contratto (n. 0012016205) da parte del debitore opponente. In mancanza della documentazione sopra citata, comprovante la conclusione del contratto di finanziamento e di conto corrente - nonché il suo



andamento con l'indicazione integrale delle annotazioni contabili degli accrediti e degli addebiti effettuati – la pretesa creditoria di parte opposta si fonda sul solo estratto conto certificato ex art. 50 TUB prodotto in sede monitoria e riportante l'esposizione debitoria di al 29.4.2016, documento che, contrariamente a quanto sostenuto dalla difesa della cessionaria, non può costituire piena prova del credito vantato.

Secondo la giurisprudenza di legittimità, infatti, la norma in questione, come risulta evidente dalla sua stessa rubrica, ha esclusivo ambito di applicazione nel procedimento speciale monitorio. "L'onere probatorio documentale assolto ed art. 633 cpc, comma 1, n. 1, attraverso la produzione dell'estratto conto certificato non è invece esaustivo nel caso in cui il decreto ingiuntivo venga opposto. È noto infatti che l'emissione del decreto ingiuntivo non determina alcuna inversione nella posizione delle parti, configurandosi la successiva fase di opposizione come un ordinario giudizio di cognizione, nell'ambito del quale trovano applicazione le consuete regole di ripartizione dell'onere della prova, con la conseguenza che l'opposto, pur assumendo formalmente la posizione di convenuto, riveste la qualità di attore in senso sostanziale, esprime una domanda di condanna da valutarsi anche in caso di revoca del provvedimento monitorio per motivi formali (Cass. n. 5754 del 10 marzo 2009; Cass. n. 15339 del 1 dicembre 2000) ed è tenuto a fornire la piena prova del credito azionato nella fase a cognizione sommaria (cfr. tra molte, Cass. n. 5915 dell'11 marzo 2011; Cass. n. 5071 del 3 marzo 2009, Cass. n. 17371 del 17 novembre 2003, Cass. 19 settembre 2013, n. 21466). Ne consegue che nel caso in cui l'opposizione all'ingiunzione di pagamento del saldo passivo del conto corrente sia stata fondata su motivi non solo formali (non utilizzabilità dell'estratto conto certificato) ma sostanziali (contestazione dell'estratto conto e dell'importo a debito, anche in ragione dell'applicazione di tassi ultralegali e anatocismo), nel giudizio a cognizione piena, successivo all'opposizione, spetta alla banca opposta (od alla cessionaria che sia subentrata nella sua posizione) produrre il contratto stipulato, documentare l'andamento del rapporto e fornire così la piena prova della propria pretesa" (in questo senso, tra le più recenti, Cass. 14640/2018).

Il decreto ingiuntivo opposto deve, pertanto, essere revocato.

Le spese seguono la soccombenza, ai sensi dell'art. 91 c.p.c., e vengono liquidate come in dispositivo, avuto riguardo ai valori medi dei parametri indicati nelle tabelle allegate al D.M. n. 55/2014.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:

- Accoglie l'opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo opposto.
- Condanna altresì la parte a rimborsare alla parte le spese di lite, che si liquidano in € per compensi oltre i.v.a., c.p.a. e 15 % per spese generali con distrazione a favore degli avv. che si sono dichiarati antistatari;

Sentenza resa ex articolo 281 *sexies* c.p.c., ed allegata al verbale.

Bologna, 27 aprile 2021

Il Giudice
dott. Giuseppina Benuati

Depositato in Cancelleria

li 27.4.2021



Il Funzionario Giudiziario
Dott. Emilio Mazzone

EM